

DELLE VENDITE

ART. 41.

La Commissione, quando ne sia richiesta dall'Espositore, s'incaricherà della vendita delle opere. Qualunque vendita operata dalla Commissione non potrà essere annullata da altri contratti che non fossero stati a tempo utile dichiarati per iscritto.

Quanto alla tassa da ritenersi sulle opere vendute, essa sarà solamente fissata quando sia stabilita per le opere d'industria, e non sarà in ogni caso superiore al 5 %.

Le opere d'arte non potranno essere riprodotte senza il consenso risultante per iscritto dell'Espositore e dell'Autore, e del permesso della Commissione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 42.

L'Esposizione per la parte amministrativa e di contabilità è regolata dal Comitato Esecutivo.

ART. 43.

L'entrata all'Esposizione sarà soggetta a quelle condizioni e modalità che verranno stabilite dal Comitato Esecutivo.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44.

Gli Espositori pel fatto della presentazione della scheda per essere ammessi s'intenderanno assoggettati al presente Regolamento ed a tutte le disposizioni emanate successivamente per la sua esecuzione.